



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0059611
del 09/10/2012
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale delle
strutture di supporto alle attività del Rettore
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I, II, III, IV, V, VI,
VII, IX
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la
Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ufficio Dirigenziale di Studio e Consulenza
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910079



Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 (suppl. ord.) è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese. Il decreto-legge n. 83/2012 è in vigore dal 23 giugno 2012, mentre la legge di conversione n. 134/2012 è in vigore dal 12 agosto 2012.

Si ritiene opportuno segnalare di seguito, sinteticamente, le principali disposizioni, contenute nel provvedimento in oggetto, che risultano applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" ex art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001 o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione.

Articolo 3 (Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)

L'articolo 3 introduce l'obbligo di indire sempre una conferenza di servizi preliminare, nella procedura di finanza di progetto.

Si dispone, altresì, che la conferenza si esprima sulla base del documento progettuale posto a base di gara, cioè sulla base dello studio di fattibilità (SdF) ovvero del progetto preliminare (PP). La modifica o l'integrazione delle indicazioni fornite in sede di conferenza, sono consentite solo se motivate e solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Si prevede inoltre che la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici, eccetto i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali, allorché si può fare ricorso a soggetti esterni. Gli oneri connessi all'affidamento a soggetti esterni possono essere compresi nel quadro economico di progetto.

Articolo 4 (Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni)

L'articolo 4 eleva dal 50% al 60% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2012 (ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva) sono tenuti ad affidare a terzi a partire dal 1° gennaio 2014. La disposizione modifica il comma 1 dell'art. 51



del decreto-legge n. 1/2012, che aveva già elevato la predetta percentuale dal 40% al 50%.

Articolo 5 (Determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)

L'articolo 5 modifica l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, abrogativo delle tariffe professionali, al fine di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla citata abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti.

La norma prevede, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'applicazione dei parametri individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Si dispone inoltre che i parametri individuati dal decreto dovranno condurre alla determinazione di un importo a base di gara non superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012.

Il Ministero della giustizia, in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, ha emanato il decreto 20 luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 agosto 2012 e applicabile alle liquidazioni di compensi in sede giudiziale (e alle determinazioni dei corrispettivi da porre a base di gara) successive al 23 agosto 2012 - cui si fa rinvio per quanto concerne gli aspetti applicativi di rispettiva competenza degli uffici di questa Amministrazione.

Si introduce, infine, una disposizione volta a dettare il regime transitorio da applicare solo nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, consentendo l'utilizzazione delle tariffe professionali e delle classificazioni delle prestazioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Articolo 13 (Procedimenti amministrativi)

L'articolo 13 reca misure concernenti il potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti amministrativi. In particolare, al comma 01 si dispone che, per



ciascun procedimento amministrativo, venga pubblicato, sul sito istituzionale dell'amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2012, al quale l'interessato può rivolgersi per la conclusione del procedimento.

In caso di ritardo, tale soggetto comunica senza indugio il nominativo del responsabile del procedimento per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza, assume, oltre alla propria responsabilità, anche quella del responsabile del procedimento.

Articolo 13-ter (Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)

L'articolo 13-ter detta disposizioni in tema di individuazione dei soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi.

In particolare, si stabilisce che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi. Viene infine prevista l'applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

Più in dettaglio, l'articolo 13-*ter* in esame sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006 e vi aggiunge i commi 28-*bis* e 28-*ter* in tema di soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi.

Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, come modificato dal testo in esame, in luogo della previgente previsione della responsabilità solidale di committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori per il versamento delle



ritenute su redditi di lavoro dipendente e per l'IVA dovuta in rapporto alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, stabilisce ora:

- che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore (e non più, pertanto, il committente);
- che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
- che non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata in due anni dalla cessazione dell'appalto dal testo originario).

Affinché venga meno la responsabilità solidale dell'appaltatore, questi deve effettuare un'apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore; a tal fine, è data all'appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all'esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali.

Si prevede altresì che gli atti da notificare al subappaltatore entro termine di decadenza debbano essere notificati, entro lo stesso termine, anche al responsabile in solido.

Il comma 28-*bis* dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, introdotto dal testo in esame, subordina il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi; si prevede altresì la possibilità di sospensione dei pagamenti fino all'esibizione dei predetti documenti. Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 euro fino a 200.000 euro); in tal caso, ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Il nuovo comma 28-*ter* dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, infine, individua l'ambito di applicazione delle norme introdotte: esse operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici.

Sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società



con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere).

Articolo 18 (Amministrazione aperta)

L'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali (e comunque, **anche le Università**), i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete internet per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici.

L'articolo in esame, rubricato "amministrazione aperta", dispone infatti in tema di pubblicità via internet degli atti posti in essere da soggetti pubblici, diretti a concedere o attribuire vantaggi economici ad altri soggetti pubblici o privati, ad esclusione di quelli che costituiscono pagamenti obbligatori per rapporti di lavoro dipendente e connessi trattamenti previdenziali e contributivi.

L'ambito oggettivo di applicazione della norma coincide con quello di cui al vigente art. 12 della legge n. 241/1990, e concerne dunque la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le disposizioni in oggetto introducono tuttavia incombenze ulteriori rispetto a quelle già stabilite dall'articolo 12 della legge n. 241/1990, che si limita a prevedere un obbligo di pubblicità dei criteri e delle modalità seguiti ai fini dell'emanazione di atti attributivi di vantaggi economici. I soggetti indicati, nonché le regioni ad autonomia speciale secondo le previsioni dei rispettivi statuti, devono conformarsi a tale prescrizione entro il 31 dicembre 2012.

Dal 1° gennaio 2013, l'efficacia dei titoli che attribuiscono vantaggi economici di importo complessivo superiore a 1.000 euro nell'anno solare è subordinata alla pubblicazione dei relativi dati sulla rete internet, la cui mancanza, incompletezza o ritardo è azionabile ai fini del risarcimento del danno.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo dell'obbligo di pubblicità sul web, la pubblicità concerne: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al *curriculum* del soggetto incaricato nonché al contratto e capitolato della



prestazione, fornitura o servizio. E' compreso ogni tipo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, restando esclusi i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi. Si rileva peraltro che, per i pagamenti relativi a rapporti con le pubbliche amministrazioni, sia l'art. 3 della legge 244/2007 (per le consulenze) sia l'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 (per i dirigenti) prevedono già, attualmente, la pubblicazione sul web dei relativi importi.

L'omissione della pubblicazione o la pubblicazione incompleta è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

In merito si rileva che:

- il richiamo alle forme di responsabilità indicate è effettuato con riferimento ai soli organi dirigenziali e di controllo, e non anche ai soggetti cui spetta provvedere alla pubblicità, e riguarda il rilievo d'ufficio dell'incompletezza, del ritardo o della mancanza di pubblicazione;
- la disposizione contempla la fattispecie di ritardo di pubblicazione, ma non stabilisce il termine entro il quale l'atto attributivo di vantaggi economici, una volta adottato, debba essere pubblicato;
- le disposizioni introdotte vanno coordinate, oltre che con l'art. 12 della L. n. 241/1990, con il vigente quadro normativo in materia di obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali che ricollega, all'omissione di pubblicazione, l'illecito disciplinare e la responsabilità erariale (art. 1, comma 127, L. 23 dicembre 1996, n. 662) o il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti (art. 11 del D.Lgs. n. 150 /2009);
- le responsabilità stabilite si riferiscono a tutte le fattispecie di erogazione di vantaggi economici da parte dei soggetti obbligati.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, riguardante l'azione di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, esperibile quindi per danno ingiusto derivante da mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria.



Sono espressamente fatte salve le ulteriori disposizioni contenute nelle seguenti fonti: art. 12 della L. n. 241/1990; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale"; Codice dei contratti; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia" che prevede l'istituzione di una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'Interno; art. 8 D.L. 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica". A tale espressa indicazione si aggiunge, come clausola residuale di chiusura, il riferimento alle ulteriori disposizioni vigenti in materia di pubblicità.

La norma rinvia a un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2012, l'individuazione delle modalità di attuazione della normativa introdotta dall'articolo in esame, nonché le disposizioni di coordinamento con la normativa già vigente.

Con riferimento alla norma in commento, l'Amministrazione si riserva di diramare tempestivamente specifiche disposizioni applicative.

Articolo 48 (Lodo arbitrale)

L'articolo 48 interviene in tema di impugnabilità del lodo arbitrale su controversie inerenti a lavori pubblici, forniture e servizi.

In particolare, il comma 1 dispone che, quando la risoluzione di controversie «inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi» sia affidata ad un giudizio arbitrale, il relativo lodo sia impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Si intende così offrire al giudice dell'impugnazione la possibilità di conoscere anche degli errori di diritto commessi dagli arbitri nel giudicare il merito della controversie; si tratta di una possibilità già offerta dal Codice dei contratti pubblici, limitatamente alle controversie inerenti a diritti soggettivi e derivanti dall'esecuzione del contratto. Il decreto-legge applica di conseguenza il principio dell'impugnazione nel merito, in via generalizzata, a tutte le controversie inerenti ai lavori pubblici (e non solo a quelle relative alla fase esecutiva del contratto).



Il comma 2 dell'art. 48 dispone l'applicazione del suddetto principio anche ai giudizi arbitrali per i quali, alla data del 26 giugno 2012, non fosse scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello (90 giorni dalla notificazione del lodo).

Articolo 52 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 52, al comma 1, allo scopo di procedere ad ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, il termine di entrata in operatività del SISTRI, nonché ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti ad esso tenuti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 (registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del medesimo decreto legislativo, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente al 25 dicembre 2010.

Si prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI. È altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Articolo 54 (Appello)

L'articolo 54 interviene sulla disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità, nell'ambito del processo civile, riformando ampiamente il codice di procedura civile. Si rinvia al testo della norma per quanto concerne gli aspetti applicativi di rispettiva competenza degli uffici di questa Amministrazione.

Articolo 60 (Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)

L'articolo 60 - da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 - ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica.

Possono accedere agli interventi ivi previsti le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, nonché qualsiasi altro organismo giuridico avente i requisiti previsti dai bandi, purché residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.



Le tipologie di intervento sono così definite (comma 4):

- interventi di ricerca fondamentale per lo sviluppo della conoscenza;
- interventi di ricerca industriale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
- appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale;
- azioni di innovazione sociale;
- sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche pubblico-private di scala nazionale (*cluster*);
- interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari ed internazionali.

Gli strumenti a sostegno degli interventi sono così individuati (comma 5):

- contributi a fondo perduto;
- credito agevolato;
- credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 70/2011 (L. n. 106/2011);
- prestazione di garanzie;
- agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 123/1998;
- *voucher* individuali di innovazione.

Articolo 61 (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST))

L'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'art. 60 sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati.

Si conferma, in tal modo la scelta, già operata dall'art. 1, co. 870, della L. n. 296/2006, di far confluire in un unico fondo vari strumenti finanziari a sostegno della ricerca, ferme restando le disposizioni relative al credito agevolato del FAR.

Il comma 1 prevede inoltre che il FIRST continua ad operare attraverso la contabilità speciale già esistente, per l'erogazione di finanziamenti agevolati di cui sono previsti i rientri, ovvero per interventi, anche di natura non rotativa, che sono cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e attraverso la gestione ordinaria in bilancio per tutti gli altri tipi di interventi.



Il comma 2 dispone - a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati - che, per ciascun intervento, una quota del finanziamento è trattenuta ed accantonata nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del FIRST.

Articolo 62 (Modalità di attuazione e procedure di valutazione)

L'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca.

In primo luogo, si prevede che il MIUR, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR), adotta, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, le priorità di intervento e le attività di ricerca (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro sono definite:

- le spese ammissibili (comprese, per i progetti svolti nel quadro di programmi UE o di accordi internazionali, quelle riguardanti la disseminazione dei risultati ottenuti ed il coordinamento del progetto);
- le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti;
- le modalità ed i tempi di attivazione;
- le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione;
- i tempi di definizione delle procedure, prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità;
- le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 61;
- le condizioni di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni;
- l'amministrazione del FIRST;
- le modalità ed i requisiti di accesso al FIRST.

Il decreto di cui al comma 2 deve altresì definire i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali.

Per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati "di volta in volta", dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG).



Secondo quanto dispone il comma 4, per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto.

Per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, il MIUR può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate (comma 5).

Per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici.

Il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 2 definisce i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale di cui al comma 4 per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti.

Per ciascun progetto i partecipanti individuano il soggetto capofila che è chiamato ad assolvere i seguenti obblighi:

- rappresentare tutti i proponenti nei rapporti con l'amministrazione;
- presentare la proposta di ricerca per l'ottenimento delle agevolazioni;
- richiedere le erogazioni;
- effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

Le variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale. Infine, il Ministero dell'istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Articolo 63 (Disposizioni finali)

L'articolo 63 reca talune modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, altresì, la notifica dei decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza



economica delle disposizioni contenute nel Capo in esame. Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'art. 20 della L. n. 240/2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca.

Il comma 1 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 62, comma 2, dei commi 1-4 dell'art. 104 della legge n. 388/2000, relativi all'istituzione del FIRB.

Il comma 2 prevede che i decreti ministeriali che saranno emanati ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del provvedimento in esame, in quanto contenenti un nuovo regime di aiuti, dovranno essere notificati ed approvati da parte della Commissione europea.

Il comma 4 sostituisce l'art. 20 della L. n. 240/2010 - che aveva previsto l'introduzione in via sperimentale, per tre anni, della tecnica di valutazione tra pari (*peer review*) per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) - rendendo permanente il riferimento ai principi di tale tecnica per tutti i progetti di ricerca fondamentale libera e di tipo strategico finanziati a carico del FIRST.

In particolare, si rimette ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione dei criteri di valutazione ai quali dovranno attenersi "appositi comitati" per la valutazione in questione.

Si dispone, inoltre, che una percentuale di almeno il 10% del FIRST è destinata a progetti di ricerca di ricercatori di età inferiore a 40 anni e reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne la composizione dei comitati, sembrerebbe restare ferma la nomina dei membri da parte del CNGR (ai sensi dell'art. 21 della L. n. 240/2010), ma scompare il riferimento alla partecipazione di un terzo di studiosi operanti all'estero.

Per quanto concerne i giovani ricercatori, si ripristina la previsione originariamente recata dall'art. 2, co. 313, della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) di destinare agli stessi una percentuale di "almeno" il 10 per cento del FIRST (l'art. 31, co. 3, del D.L. n. 5/2012 aveva invece disposto che la predetta percentuale fosse pari al 10%).



Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Musto D'Amore